



Comune di Vicenza

Servizi Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI RETI SINGOLE, EFFETTI LETTERECCI, ELETTRODOMESTICI E ARTICOLI PER LA CASA, A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) PER LE PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITA' ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DOM.VENETO-MODELLO HOUSING FIRST REGIONE VENETO"

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di reti in metallo, effetti letterecci, elettrodomestici e articoli per la casa presso i luoghi della rete pubblica e del privato sociale del territorio deputati ad offrire servizi in favore delle persone senza dimora e le famiglie in situazione di disagio sociale. La dotazione di beni alle persone e alle famiglie che si trovano in condizione di grave emarginazione e disagio sociale a Vicenza ha come obiettivi: garantire un livello dignitoso di soddisfacimento dei bisogni primari, favorire processi di prevenzione della caduta nella grave marginalità nonché di mantenimento e di recupero di minime autonomie nell'ambito della cura di sé e dell'igiene personale e collettiva. Tra le azioni previste dal progetto ci sono l'acquisizione di reti metalliche, effetti letterecci, elettrodomestici e articoli per la casa.

La gara è suddivisa in due lotti:

- **Lotto 1) Materassi singoli - Reti in metallo per letti singoli – codice CIG 790257318B – CUP B31H18000030007 -Importo a base d'asta € 18.442,62 (iva esclusa);**
- **Lotto 2) Elettrodomestici e articoli per la casa – codice CIG 7902584A9C – CUP B31H18000030007 - Importo a base d'asta € 7.885,25 (iva esclusa);**

Le tipologie, le caratteristiche e le quantità dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art.4.

La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO Beni – Arredi e Complementi.

Art. 2 – Termine, modalità e luoghi di consegna.

La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare le forniture entro 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento dell'ordine. In difetto di quanto sopra previsto si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 8.

La merce ordinata dovrà essere consegnata, franca di ogni rischio e spesa, presso diverse sedi dislocate nel territorio comunale, stimate in circa 30. **I luoghi di consegna che si trovano all'interno della ZTL e tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla ZTL sono a carico della ditta aggiudicataria.**

Le operazioni di scarico della merce e l'eventuale recupero degli imballaggi devono essere a totale e immediato carico della ditta fornitrice.

Art. 3 – Oneri connessi alla fornitura

I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto

la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.

Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.

L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

Art. 4 – Requisiti della fornitura

Per ogni prodotto offerto deve essere allegata la scheda tecnica riportante il codice aziendale e la denominazione commerciale del prodotto, che andrà inserita tra la documentazione amministrativa. Le quantità e le tipologie dei prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

LOTTO 1: Materassi singoli-Reti in metallo con doghe

Nome prodotto: **Materasso singolo**

Descrizione: materassi in poliuretano espanso flessibile ad alta portata, densità ≥ 35 kg/mc, con trattamento permanente anallergico, antibatterico e antimuffa. La schiuma è di tipo autoestinguente e specificatamente risponde alla seguente norma: CSE RF 4/83 – D.M. 26/06/84, di cui al supplemento ordinario alla G.U. n.234 del 25/08/1984 concernente: "classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi".

I materiali dovranno essere esenti da utilizzo di clorofluorocarburi (CFC), completi di fodera con cerniera su tre lati, confezionata con tessuto ignifugo, regolare, uniforme, esente da difetti di lavorazione, e conforme a norme UNI per stabilità dimensionale al lavaggio, candeggio, qualità tinte ed appretto.

I prodotti dovranno disporre di etichettatura di manutenzione mediante segni grafici ed essere omologati in classe di reazione al fuoco 1 IM.

Le misure indicative dovranno essere: 190x80x30h;

Quantità: n. 150;

Nome prodotto: **Rete in metallo con doghe**

Descrizione: rete singola cm ortopedica, con doghe in legno di faggio anticigolio e doppia barra centrale telaio portante in acciaio ad alta resistenza

misure: 80x190 h30

Rete Ortopedica a Doghe in Legno di Betulla e Struttura in acciaio, per Letto Singolo, ad una piazza misura 80x190 cm, altezza totale H 35 cm (somma di 31cm dei piedi + 4 cm lo spessore della rete).

Struttura Portante costituita da Telaio Elettrosaldato in Acciaio ad alta resistenza, profilo di 40x30mm e spessore maggiorato di 1,2mm, interamente verniciato a polveri epossidiche in forno a caldo a 200 gradi, resistente nel tempo e totalmente priva di solventi e tossicità.

4 piedi in acciaio ciascuno dotato di tappo antiscivolo in gomma rigida e vite autobloccante il cui montaggio è veloce e manuale, (non necessita di attrezzi); La rete può anche utilizzarsi senza piedi in caso di alloggio in struttura letto autosostenuta.

Doghe in Legno di Betulla ad elevata resistenza larghe 68mm ancorate tramite supporti anticigolio in polietilene; Le doghe sono levigate naturalmente e sono prive di vernici a solventi.

La Rete è a norma CEE, completamente realizzata in Italia, impiega solo materie atossiche e prive di emissioni. I materiali sono tutti riciclabili. Garanzia a norma di legge.

Quantità: n.150;

LOTTO 2: Elettrodomestici e Articoli per la cucina

Nome prodotto: **Forno a microne**

Descrizione: Forno a microne 20 lt con piattaforma girevole,

Tipologia di cottura Scongelo, Grill, Microonde

Potenza 700W

Dimensioni: (indicative) 435x250x355 mm

Accessori: piatto in vetro, anello con ruote

Alimentazione: AC 230V 50Hz

Quantità: n. 26

Nome prodotto: **Frullatore ad immersione con tritatutto**

Descrizione: completo di bicchiere dosatore, Componenti lavabili in lavastoviglie, Lame in acciaio inox, design ergonomico

Dimensioni: (indicative) 650x650x375

Potenza 750 W

Velocità variabile

Tensione di ingresso AC220 - 240 V

Quantità: n. 26;

Nome prodotto: **Kit completo di quattro pentole**

Descrizione: Pentola per pasta a due manici con coperchio diam 24

Corpo: acciaio inox 18/10 Fondo: a tre strati, manigliame: in acciaio inox

Descrizione: cassero ad un manico 20 cm, antiaderente rinforzata con particelle di titanio, manico in acciaio ergonomico fondo ad alto spessore;

Descrizione: tegame basso diam 28 cm, in acciaio inox a due manici

corpo: acciaio inox 18/10, fondo a tre strati, manigliame in acciaio inox;

Descrizione: padella diam. 22 in alluminio coniato ad alto spessore con manico, con piattello a induzione, antiaderente e resistente ai graffi e abrasioni;

Quantità: n. 26;

Nome prodotto: **Kit completo di quattro posate**

Descrizione: set di posate (cucchiaio, forchetta, coltello e cucchiaino) con manico in plastica colorata, lavabili in lavastoviglie altezza 3 cm, larghezza 4 cm, profondità 20 cm, colore marrone, materiale acciaio inox plastica;

Quantità: n.156;

Nome prodotto: **bicchieri**

bicchieri in vetro per acqua, capacità 26 cl, lavabile in lavatrice misure approssimative: altezza 8, larghezza 8,5, profondità 8,5 variante trasparente;

Quantità: n.156;

Nome prodotto: **tazze tipo MUG**

Descrizione: tazza cilindrica con manico

Dimensioni indicative: diametro 6 cm, altezza 10 cm

Quantità: n.156;

Nome prodotto: **Kit completo di tre piatti**

Descrizione: servizio di piatti (liscio, fondo, frutta) in vetro o porcellana, piani, fondi e per la frutta;

Quantità: n.156;

Art. 5 – Criteri Ambientali Minimi

Per gli arredi descritti al Lotto 1) Materassi singoli-Reti in metallo per letti singoli – CIG 790257318B, l'aggiudicatario garantisce, altresì, il rispetto delle specifiche tecniche di base stabilite ai punti 3.2.1, 3.2.4, 3.2.10 e 3.2.12 nonché ai punti 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5 (che qui si intendono integralmente richiamati) dei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni e punto 4.1 per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

Art.6 - Certificazioni e requisiti di sicurezza

I prodotti dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008. I prodotti offerti dovranno essere in possesso delle certificazioni previste nel bando Consip: BENI- Categoria "Arredi e Complementi".

Art.7 – Collaudi e Accettazione

Alla consegna dei prodotti si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche richieste. Qualora i prodotti forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire i prodotti respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

Art.8 – Ritardi nelle consegne, penalità, clausola risolutiva espressa e recesso

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna (vedi art. 2 del presente Capitolato) sarà applicata una penale pari all'1 % (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 9.

Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'onori e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Art.9 – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Art.10 - Pagamenti

Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Servizio "Servizi Sociali" al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **K8BJL1**.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

Art. 11 – Tracciabilità dei pagamenti

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. I codici CIG e CUP da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:

- **LOTTO 1:** – codice **CIG: 790257318B** – **CUP B31H18000030007**
- **LOTTO 2:** – codice **CIG: 7902584A9C** - **CUP B31H18000030007**

Art.12 – Subappalto e cessione del contratto

Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibili con il presente capitolato d'onori. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

Art. 13 - Condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

Art.14 – Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

Art.15 – Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

Art.16 - Controversie

Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

Art.17 – Norme regolatrici del contratto

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato *Beni – Arredi e Complementi*.

Art.18 – Informativa resa ai sensi del Dlgs n.2003/196 e del regolamento UE n.2016/679 (GDPR)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, "Codice Privacy") e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab soc. unipersonale di Vicenza, Contrà Porti 16 Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente dei Servizi Sociali, c.trà Busato,19 Vicenza - tel 0444/222520 – email: mcastagnaro@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

IPSLAB SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE nella persona del legale rappresentante Paolo Rossi Telefono: 3338008008 - E-mail : info@ipslab.it - PEC : pec@pec.ipslab.it.

Il Dirigente
Servizi Sociali
dot.ssa Micaela Castagnaro
Documento firmato digitalmente
(artt 20-21-24 Dlgs 7/03/2005 n.82 s.m.i.)